

QUESITO

ORDINE DI PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA

OGGETTO: Riconoscimento di crediti di imposta sui redditi esteri ex art. 165 Tuir – punti 1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all'estero - Circolare 10/E 2015

QUESITO:

La preclusione di cui al comma 8 dell'art. 165 Tuir (secondo cui la detrazione, dall'imposta italiana, delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo, non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi esteri) trova applicazione anche nel caso in cui i redditi prodotti all'estero – e le imposte ivi pagate sugli stessi – formino oggetto di voluntary disclosure?

SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE:

Si ritiene che, nell'ambito ed ai fini della procedura di collaborazione volontaria, la preclusione di cui al comma 8 dell'art. 165 Tuir non trovi applicazione, quantomeno con riferimento alla regolarizzazione dell'omessa indicazione dei redditi esteri nella dichiarazione presentata dal contribuente, in analogia con la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate (nella Circ. n. 5/2015, par. 3.4) con riferimento alle ipotesi di ravvedimento operoso e di dichiarazioni integrative a sfavore.

NOTA DELL'ESTENSORE:

Nel corso del convegno di Pavia e' stato affermato che potrebbe trovare applicazione la combinazione tra ravvedimento (anteriore alla presentazione di istanza di voluntary) e voluntary per potere fruire della possibilita' accordata dalla Circolare 9/E del 2015 di detrazione delle imposte pagate all'estero ex art. 165 TUIR, che costituirebbe conseguenza del calcolo da ravvedimento e non di calcolo da voluntary; in tale caso esiste il problema della valutazione di convenienza riguardanti le sanzioni e della non copertura delle questioni di carattere penale, tipica del ravvedimento operoso. Si chiede pertanto alla Agenzia di confermare la propria posizione in merito specificando, a livello di interpretazione della mens legis della voluntary che trattasi di dichiarazione di acquiescenza con termine diversamente dal ravvedimento che e' una integrazione di una dichiarazione di scienza e che non ha termine, salvo cause ostative.

A tal proposito si chiede di precisare in via definitiva che dalle imposte dovute sugli interessi originariamente non dichiarati possa essere scomputata la euro ritenuta in base a quanto gia' precisato al proposito dal paragrafo 4 della Circolare 55 del 2005, in merito alla sussistenza del diritto alla compensazione e/o rimborso della euro ritenuta stessa anche da parte dei soggetti che non possono fruire del credito imposte pagate all'estero ex art. 165 TUIR.

RISPOSTA Direzione regionale

Il quesito ripropone la problematica del riconoscimento del credito di imposta e dell'euroritenuta.

Ad oggi, rimane fermo che per entrambe le casistiche, sia quella più generale del credito per imposte pagate all'estero che quello più specifico dell'euroritenuta, non trovino accoglimento all'interno del programma di collaborazione volontaria.

Per il ravvedimento, invece, vale la disciplina appositamente prevista, perciò, in caso di dichiarazione validamente presentata, è possibile procedere con la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore per tutti gli anni potenzialmente accertabili e far valere in tale sede l'eventuale credito di imposta.